

che in avvenire tutte le esecuzioni abbiano ad essere fatte tre giorni dopo la intimazione a senso della sopracennata Terminazione, e delle Leggi veglianti all'epoca primo Gennaio 1796.

Siccome le superiori prescrizioni si comunicano a tutte le prime Istanze col presente Decreto, così vi si darà esecuzione pienamente, e se ne risconterà la ricevuta per gli opportuni registri.

Dal Regio Tribunale di Appello di Verona li 22. Dicembre 1798.



LI PROVEDITORI DI COMUN

Rappresentanti il Consiglio Generale di Verona.

Concedono licenza alla Curia Vescovile di questa Città di poter esaminare gli infrascritti Testimonj sopra

Testimonj

Verona li . . .

SI.